

# Carlo Alberto

per la grazia di Dio

Re di Sardegna di Cipro, e di Gerusalemme  
Duca di Savoia, di Corsica, di Monferrato, d'Aosta, del Chiavasso e di Racconica;  
Principe di Piemonte e di Acaja; Marchese d'Italia, di Saluzzo, d'Orona di Susa  
di Ceva, del Monc, di Oristano, di Casana e di Savona; Conte di Moriana, di Genova,  
di Nizza, di Ceva, di Monforte, di Asti, di Alessandria, di Gociano, di Novara, di Cuneo,  
di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e di Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo,  
di Courmayeur, della Lemina e della Valle di Susa ecc. ecc. ecc.

Con Realtà di Noi e con affetto di padre Noi vediamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato  
ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell' ultimo scorso febbraio, con cui  
abbiamo voluto dimostrarci, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la  
Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze e come, guardando unicamente  
consiglio degli impulsi del Nostro cuore, faremmo Nostre intenzioni di conformare le loro sorti  
alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le largite e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto  
Fondamentale come un segno il più sicuro di rapproppiamci coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono  
all'itala Nostra persona un popolo che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo  
determinato di sancirlo e promulgare, nella fiducia che l'odio benedice per Nostre intenzioni,  
e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama e saprà  
meritarsi un glorioso avvenire.

Nella di Nostre certa scienza, Nostre autorità, avuto il parere del Nostro consiglio, abbiamo  
ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua e irrevocabile della  
Monarchia, quanto segue.

## Art. 1°

La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri  
culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

## Art. 2°

Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario  
secondo la legge salica.

## Art. 3°

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e dai due Camere, il Senato e quella  
dei Deputati.



Art. 4.  
La persona del Re è sacra e inviolabile.

Art. 5.  
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio e altri, dando notizia alle Camere teste che l'intende e la ratifica dello Stato il promette, ed invia le comunicazioni appropriate. I trattati che importano un onere alle finanze o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuta l'approvazione delle Camere.

Art. 6.  
Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti in esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'esecuzione o dispensarne.

Art. 7.  
Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8.  
Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Art. 9.  
Il Re convoca in ogni anno le due Camere, può prorogarne le sessioni, e dissolvere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10.  
Le proposizioni delle leggi appartengono al Re e a ciascuna delle due Camere. Per ogni legge d'imposizione di tributo e di approvazione di bilanci e di conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11.  
Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

Art. 12.  
Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione al Trono, sarà Reggente del Regno, se ha compiuto gli anni trent'anni.

Art. 13.  
Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questo è disadatto ad un governo più lontano, il Reggente, che sarà entrato in carica, convocerà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.

Art. 14.  
In mancanza di parenti maschi, la Reggenza appartiene alla Regina Madre.

Art. 15.  
Il monarca o anche la Madre, le Camere, convocati fra dieci giorni dai Ministri nomineranno il Reggente.

Art. 16.  
Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore di anni nulla faccia impossibilità di regnare. Per se l'erede presuntivo del Trono ha compiuto diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Art. 17.  
La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuto l'età di sette anni; in questo punto ha tutte le potestà del Reggente.

Art. 18.  
I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficaria o concernenti all'esecuzione delle disposizioni di ogni natura governative dall'istato, saranno esercitati dal Re.

Art. 19.  
La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risultava dalla medesima negli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere i suoi Reali giudicj, velle e giardini e dipendenze, non che di tutte indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a disegno di un Ministro responsabile.

Per l'annuncio la potestà giudiziaria verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20.  
Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potran in seguito acquistarsi a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atto fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21.  
Sarà provveduto per legge ad un adeguamento annuo del Principato ereditario giunto alla maggioranza, ed anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia del Sangue Reale nelle condizioni suddette; alle doti delle Principesse; ed al Paraggio delle Principesse.

Art. 22.  
Il Re salito al trono presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare esattamente il presente Statuto.

Art. 23.  
Il Reggente prima di entrare in funzione presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare esattamente lo Statuto e le leggi dello Stato.



Dei diritti e dei doveri dei Cittadini

Art. 24.

Tutti i cittadini, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali davanti alla legge.  
Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, come ammissibili alle condizioni civili e militari, e sotto le sanzioni determinate dalle leggi.

Art. 25.

Emi costituzionali indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26.

La libertà individuale è garantita.  
Nessun cittadino può essere arrestato, o tenuto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27.

Il domicilio è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28.

La stampa è libera; ma una legge ne reprime gli abusi.  
Cittadini, le lettere, i calcoli, i libri, le lingue, e le religioni non potranno essere stampati senza il permesso permesso del Re.

Art. 29.

Tutte le proprietà, sia di natura mobile, sono inviolabili.  
Cittadini, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esige, si può essere tenuti a cedere tutto od in parte, mediante una giusta indennità compensata dalle leggi.

Art. 30.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato autorizzato dalle Camere e sancito dal Re.

Art. 31.

Il debito pubblico è garantito.  
Le leggi imposte dallo Stato sono i suoi crediti e inviolabili.

Art. 32.

È riservato al Re il diritto di amministrare gratuitamente e nei suoi uffici, uniformandosi alle leggi che prescrivono regolamenti e consigli nell'interesse della cosa pubblica.

Queste disposizioni non si applicano ai luoghi pubblici, ed agenti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato

Art. 33.

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, avanti l'età

di quarant'anni compiuti e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2. Il Presidente della Camera dei Deputati;
3. I Deputati dopo tre leggi letture o sei anni di servizio;
4. I Ministri di Stato;
5. I Ministri Segretari di Stato;
6. Gli Ambasciatori;
7. Gli Ufficiali Superiori di Stato, dopo tre anni di loro funzioni;
8. I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti;
9. I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
10. L'Oratore Generale presso il Magistrato di Cassazione ed il Procuratore Generale dopo cinque anni di funzioni;
11. I Presidenti di Classe del Magistrato d'appello, dopo tre anni di funzioni;
12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti, dopo cinque anni di funzioni;
13. Gli Avvocati Generali e Fiscal Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
14. Gli Ufficiali Generali di terra e di mare;  
Cittadini; Maggiori Generali e i Comandi Annunciali dovranno aver da cinque anni quel grado in attività;
15. I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16. I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17. Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di servizio;
18. I Membri della Reale Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
19. I Membri ordinari del Consiglio superiore di Istruzione pubblica, dopo sette anni di servizio;
20. Coloro che con servizio o meriti eminenti avranno illustrato la patria;
21. Le persone che per tre anni pagano tre mila lire d'imposizioni dirette in ragione dei loro beni o della loro industria.

Art. 34.

I Principi della famiglia Reale fanno di pieno diritto parte del Senato. Essi vengono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'anni d'età e hanno voto a ventitré anni.

Art. 35.

Il Presidente e tre Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

Art. 36.

Il Senato è costituito in alla Corte di giustizia con venti del Re per giudicare i crimini di alto tradimento ed attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37.

Fuori del caso di flagranza delitto, nessun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. E non è solo competente per giudizio dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38.

Gli atti coi quali si celebrano legalmente le nozze, i matrimoni e le nozze dei Mariti della famiglia Reale, non presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivi.

### Della Camera dei Deputati

Art. 39.

La Camera elettriva è composta di Deputati eletti dai Collegii elettorali conformemente alla legge.

Art. 40.

Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito dell'Impero, non ha compiuta l'età di anni trenta, non gode i diritti civili e politici, e non è inquisito in sé gli atti requisiti e voluti dalla legge.

Art. 41.

Deputato rappresenta la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può esser dato agli elettori.

Art. 42.

I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla expiratione di questo termine.

Art. 43.

Al Presidente e Vice Presidente e Segretario della Camera dei Deputati sono riservati i loro nomi nel proprio sen al principio di ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44.

Se un Deputato cessa per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tenuto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45.

Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagranza delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

Art. 46.

Non può inquirirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e subsequenti alla medesima.

Art. 47.

La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e tradurli davanti all'Alto Corte di Giustizia.

### Disposizioni comuni alle due Camere

Art. 48.

Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49.

I Senatori e i Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare sacramentalmente la Costituzione e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene imperpetuo del Re e della Patria.

Art. 50.

Le funzioni di Senatori e di Deputati non danno luogo ad alcuna indagine o indennità.

Art. 51.

I Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni o dei voti dati nelle Camere.

Art. 52.

Le sedute della Camera sono pubbliche.

Ma, quando due membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53.

Le sedute e le deliberazioni della Camera non sono legali, se non la maggioranza assoluta dei suoi membri non è presente.

Art. 54.

Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza dei voti.

Art. 55.

Ogni proposta di legge dell'Impero è approvata dalla Camera che non meno di cinquanta Camere nominano per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sessione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56.

Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei due poteri legislativi non potrà essere più ripreso sotto nella stessa sessione.

Art. 57.

Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo, mandarle al Ministero competente, e depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi.



Art. 58.

Nessuna potestà può essere esercitata separatamente dalla Camera  
La Camera costituita hanno solo il diritto di indirizzare potestà in nome collettivo.

Art. 59.

La Camera non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri, dei Commissionsari del Governo.

Art. 60.

Nessuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli, e ammissioni dei proprii Membri.

Art. 61.

Con il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale allora da esseranno le proprii attribuzioni.

Art. 62.

La lingua italiana è la lingua ufficiale della Camera.

È pure facultativa di farsi della francese ai Membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso ed in risposta ai medesimi.

Art. 63.

Le votazioni si fanno per alfabeto, o per divisione, e per requisiti segreti. Quest'ultimo modo sarà sempre impiegato per la votazione del compenso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64.

Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato

### Dei Ministri

Art. 65.

Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66.

I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono Membri.

Egli si hanno sempre impiego dell'ora sopra inteso, e impediscono lo scioglimento.

Art. 67.

I Ministri sono responsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno forza se non sono firmati dalla firma d'un Ministro.

### Dell'Ordine Giudiziario

Art. 68.

La Giustizia emanata dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce.

Art. 69.

Giudici nominati dal Re, ad esempio di quelli di Mandamento, non rinnovano che dopo tre anni d'espauze.

Art. 70.

I Magistrati, Criminali e Civili attualmente esistenti, non cessano. Non si potrà dunque all'organizzare giudiziario se non in forza d'una legge.

Art. 71.

Nessun giudice civile dei suoi Giudici ordinari.

Non potranno più essere creati Criminali e Camerieri straordinari.

Art. 72.

Le udienze dei Criminali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminali, saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73.

L'interpretazione delle leggi, in modo per tutte obbligato, quella esclusivamente al potere legislativo.

### Disposizioni generali

Art. 74.

Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie sono regolate dalla legge.

Art. 75.

La leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76.

È istituita una Guardia Nazionale, come sarà fissato dalla legge.

Art. 77.

Lo Stato conserva la sua bandiera: la conserva anch'ora è la sola nazionale.

Art. 78.

Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Questi non possono essere impiegati in altri usi finché in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini, e prescrivere gli statuti.

Art. 79.

I titoli di nobiltà sono mantenuti in coloro che si hanno diritto. Il Re può conferire dei nuovi.

Art. 80.

Nessun nuovo ordine, o premio, titolo, o giurisdizione da una potestà esterna senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81.

Quali legge contraria al presente Statuto è abrogata.



Disposizioni transitorie

Art. 82.

Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione della Reale Camera, dal quale avrà luogo appresso compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto dal pubblico servizio di usanze e usanze dispositive, secondo i modi e le forme in qui esposte, sempre tuttavia le determinazioni e regolazioni dei Magistrati, che sono fin ora abitate.

Art. 83.

Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Manica, sulla Religione, sulla Militia comunale, e sul rindannamento del servizio di Stato. Fino alla pubblicazione della legge sulla Manica rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84.

I Ministri sono incaricati e responsabili dell'esecuzione delle prime disposizioni del presente Statuto transitorio.

Dato in Torino addì quattro del mese di Marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno nostro il primo ottavo.

C. Alberto

Dei Ministri e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'interno,  
Dovelli

Il 1° Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia  
Don. Galea la 2° cancelliere Ant.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanza  
Di Riva

Il Primo Segretario di Stato per i lavori pubblici  
e agricoltura ed il commercio.  
Des. Alambicari

Il Primo Segretario di Stato per gli affari esteri  
Luisan Merano

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di guerra  
e marina  
Pignatelli

Il Primo Segretario di Stato per la Reale Istruzione  
L. Alfieri

